

È noto che, in base ai patti a suo tempo convenuti, l'Istituto non ha obbligo di tenere in deposito presso l'Unione le riserve sui contratti da questa retroceduti, mentre d'altra parte essa è impegnata a tenere a cauzione presso le Compagnie cedenti, le riserve sulla quota totale ad essa riassicurata. Ne viene che l'Unione non ha, tenendo presso di sé la riserva matematica sulla quota retrocessa all'Istituto, come contro-partita di, quella che essa tiene presso la Compagnia cedente sulla stessa quota viene a costituire due volte detta riserva (presso la cedente e presso l'Istituto).

Ciò costringe l'Unione ad avere una esuberanza di divise estere con la conseguente alea di perdite per oscillazione dei cambi.

In vista di ciò, l'Unione chiede che nei rapporti fra di essa e l'Istituto, per i contratti stipulati in valuta estera, si stabilisca un conto che sostituisca agli effetti dei cambi il deposito di riserve nella valuta originale. Tale deposito materialmente non verrebbe fatto ma si terrebbe conto solo dell'eccedenza per ciascuna valuta delle riserve che dovrebbe avere in deposito l'uno dei due Istituti rispetto all'altro.